



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determinazione Sindacale n. 23 del 31.12.2024

OGGETTO: Art. 9, comma 1-quinquies d.l. n. 113/2016 e s.m. - Contratto di lavoro in deroga a tempo determinato e a tempo pieno ex art. 110, comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e s.m.
Prosecuzione incarico di responsabile dell'Area tecnico – manutentiva (EQ)

IL SINDACO

Premesso che:

Il comune di Sant' Alessio Siculo con deliberazione n. 28 del 27.09.2016 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d. lgs. N. 267 del 2000 (TUOEL);

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.01.2017 l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'Art. 243 bis, comma 5, del TUOEL, della durata di dieci anni: dal 2016 al 2025, senza richiedere l'accesso ai fondi di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL;

A seguito di specifiche richieste istruttorie del Ministero dell'Interno, l'Ente con deliberazione consiliare n. 20 del 27.05.2019 ha approvato un nuovo piano di riequilibrio attualizzato;

In data 11 aprile 2024 il competente Collegio della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha deliberato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nei termini e con le integrazioni proposte dal Magistrato relatore;

Con deliberazione n. 13 del 13.06.2024, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

- Con deliberazione n. 19 del 02.09.2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2024-2026

Dato atto che il rendiconto della gestione esercizio 2023 non è stato ancora approvato;

Vista la deliberazione di G. M. n. 111 del 07.08.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto *“Art. 9, comma 1-quinquies d.l. n. 113/2016 e s.m. Assunzione in deroga a tempo determinato ex art. 110, comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e a tempo pieno, fino al 31.12.2024 di un Ingegnere o Architetto cui affidare la responsabilità dell’Area Tecnico – manutentiva.*

Approvazione parziale modifica PIAO provvisorio –Sezione Organizzazione e Personale - Piano triennale del fabbisogno di personale provvisorio 2024 -2026 e Piano annuale della assunzioni per l’anno 2024 provvisorio”;

Vista la decisione n. 198 del 25 settembre 2024 con la quale la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno ha approvato la citata deliberazione G.M. n. 111/2024 con la quale il Comune aveva programmato per il 2024 un’assunzione a tempo determinato;

Dato atto che l’Ente, in conformità ai citati atti, a seguito di regolare procedura di selezione pubblica sul portale InPA, ha stipulato un contratto a tempo determinato e a tempo pieno ex art. 110, comma 1, d. lgs. n. 267/2000 s.m. con durata fino al 31.12.2024, prorogabile;

che con provvedimento n. 17 del 07.10.2024 il Sindaco ha conferito al funzionario assunto l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva (EQ);

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 227 del 30.12.2024 esecutiva ai sensi di legge, recante: *“Prosecuzione fino al 30.06.2025 della durata del contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno ex art. 110, comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e s.m. – Area Funzionari, stipulato in deroga ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies d.l. n. 113/2016 e s.m. Richiesta autorizzazione alla Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL) presso il Ministero dell’Interno”;*

Dato atto che, in data 03.12.2024 il Comune ha inoltrato alla COSFEL la richiesta di autorizzazione alla prosecuzione del contratto di che trattasi fino al 30.06.2025;

Che la predetta Commissione non ha ancora esaminato la pratica;

Vista la deliberazione n. 227 del 30.12.2024 , esecutiva ai sensi di legge con la quale la G.M. :

- al fine di evitare soluzioni di continuità e arrecare pregiudizio all’Ente, nelle more dell’acquisizione della decisione della COSFEL, ha approvato la prosecuzione fino al 31.06.2025 del contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno ex art. 110 del funzionario Responsabile dell’Area tecnica manutentiva determina sindacale n. 17 del 07/10/2024
- ha dato che la proroga di che trattasi viene approvata nelle more dell’autorizzazione della competente Commissione presso il M.I., dando espressamente atto che il contratto di cui al precedente punto 1 si intenderà risolto automaticamente e senza preavviso, in conformità a eventuale diversa decisione della COSFEL;

Vista la struttura organizzativa dell’Ente , approvata con deliberazione di G.C. n. 23 del 14.03.2019, che si articola nelle seguenti quattro aree funzionali:

1. Area amministrativa.
2. Area tecnico – manutentiva
3. Area economico – finanziaria

4. Area di Vigilanza

Dato atto che il posto di Funzionario cui attribuire la responsabilità dell'Area tecnico – manutentiva è vacante;

che L'Ente, allo stato, risulta privo di specifiche professionalità anche con riferimento alle competenze tecniche (PNRR, edilizia privata e lavori pubblici, urbanistica e così via);

Rilevato che all'Area Tecnico manutentiva afferiscono competenze e attribuzioni in numerose e complesse materie e che le figure professionali tecniche rappresentano figure infungibili ai fini del regolare espletamento di alcune funzioni, in particolare di edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici e RUP;

Il comune di Sant'Alessio Siculo è soggetto attuatore di diversi interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR, statali e regionali;

Precisato che per procedere all'assunzione di personale occorre approvare i prescritti documenti contabili e attenersi appositamente all'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL) ai sensi dell'art. 243 bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

Richiamati:

- l'art. 9, comma 1-quinques del decreto legge 24 giugno, n. 113 recante “ *Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, gli enti territoriali possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale;
- l'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e, in particolare,

- il comma 1 ai sensi del quale “ *Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico*”;

- il comma 3 che recita “ *I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle*

condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale;

Accertata l'impossibilità di sopperire a tale vacanza con personale interno, stante la mancanza di figure professionali in possesso dei prescritti requisiti;

Che la cessazione del contratto di lavoro in argomento alla data del 31.12.2024 comporterebbe il blocco dell'azione amministrativa nelle funzioni di competenza dell'area Tecnica con grave pregiudizio per il perseguimento degli obiettivi, anche di PNRRR, documento per l'Ente;

Evidenziata la necessità di prorogare il contratto di lavoro ex art. 110, comma 1, TUEL del responsabile dell'Area Tecnico – manutentiva, assunto in deroga ex art. 9, comma 1-quinquies d.l. n. 113/2016 e s.m., in scadenza il 31.12.2024, al fine di garantire prioritariamente l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile e delle altre funzioni di competenza dell'ufficio tecnico comunale;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che individua funzioni e responsabilità della dirigenza,

Visto l'art. 50, comma 10, che attribuisce al sindaco, fra l'altro, la competenza per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Atteso che ai sensi dell'art. 109 del medesimo d. lgs. N. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Richiamati gli articoli 16 “ *Disciplina degli incarichi di elevata qualificazione*” e 17 “ *Retribuzione di posizione e di risultato*” del CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021, sottoscritto il 16.11.2022;

Vista la deliberazione di G.M. n. 76 dell'11.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, recante “ *Valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni*”

Visto il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ;

Visto l'art 36 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto il Regolamento per il funzionamento dei Servizi e degli uffici

DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, di proseguire fino al 30.06.2025, nelle more dell'autorizzazione della CIOSEFEL, l'incarico di responsabile – titolare di P.O. – EQ - dell'Area Tecnico – manutentiva con conseguente attribuzione di tutte le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del d. lgs. N. 267/2000 conferito all'Arch. Eleonora Cacopardo, nata

a Taormina il 25.02.1967, residente in via C. Patricio, n. 16, Castelmola (ME), giusta determinazione n. 600 del 31.12.2024

2. Dare atto che il presente incarico decadrà automaticamente e senza preavviso nel caso di diversa decisione della competente commissione presso il Ministero dell'Interno.
3. Dare atto che la retribuzione mensile spettante alla funzionaria è equivalente all'area dei "Funzionari" (ex D1) CCNL Funzioni Locali
4. Attribuire al predetto responsabile la retribuzione di posizione di € 12.960,00 annui, giusta deliberazione di G.M. n 76/2019.
5. Dare mandato al responsabile dell'Area economico – finanziari di adottare i conseguenti atti di natura gestionale.



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6,480,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.06-1.01.01.01.007
Competenza _____
Residui _____
Intervento _____

Codice _____
Competenza _____
Residui _____
Intervento _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dot. Domenico Aliberti

